

SUL PIANO LEGALE CHE RISCHI CORRO ???

**Il possesso di sostanze stupefacenti e psicotrope
in base alla quantità, alle circostanze e al tipo di sostanza
comporta delle conseguenze sul piano amministrativo e/o
penale**

(con la collaborazione del Nucleo Operativo Tossicodipendenze N.O.T. della Prefettura di Bologna)

DPR n. 309 del '90 e ss.mm.

Art. 75

La detenzione di sostanze stupefacenti per farne uso personale è vietata e costituisce un illecito amministrativo: Art. 75

Conseguenze

SANZIONI AMMINISTRATIVE di competenza della Prefettura di residenza, quali:

- sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- la sospensione di permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Tali sanzioni vengono adottate dal Prefetto in base alle sostanze rinvenute e alle recidive e si applicano per un periodo da 1 a 3 mesi in caso di sostanze «leggere» (cannabis) e **da 2 mesi a 1 anno per sostanze «pesanti»** (eroina, morfina, metadone, cocaina, allucinogeni, ketamina ecc.)

TABELLE DELLE SOSTANZE

(artt. 13 e 14 del DPR 309/90)

LE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE SONO SOTTOPOSTE ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E SONO RAGGRUPPATE IN **4 TABELLE**:

- **Tabella I: droghe pesanti** (eroina, morfina, metadone, **cocaina**, allucinogeni, ketamina ecc.)
- **Tabella II: droghe leggere** (cannabis)
- **Tabella III:** barbiturici (es. sedativi...)
- **Tabella IV:** benzodiazepine (es. valium...)

COSA SIGNIFICA DETENERE ?

Avere a disposizione una sostanza stupefacente

Quindi

- essere trovato mentre la stai preparando o consumando
- averla addosso (nelle tasche dei pantaloni, della giacca, ...)
- averla dentro lo zaino, dentro la borsa, all'interno del portafoglio...
- averla nella macchina, moto
- averla a casa in un cassetto, in una scatola ...

Ma anche....

Puoi essere ritenuto responsabile di detenzione se:

- sei stato visto nell'atto di gettarla dal finestrino della macchina o nell'atto di gettarla a terra ...

Attenzione!

RITIRO IMMEDIATO PER 30 GIORNI DELLA PATENTE DI GUIDA (art. 75, comma 3 del DPR 309/90)

Avviene quando al momento del controllo la persona detiene una sostanza stupefacente e ha anche la diretta e immediata disponibilità DI UN VEICOLO A MOTORE:

ESEMPI DI CASI RICORRENTI:

- SEI DENTRO LA MACCHINA CHE E' IN SOSTA IN UN PARCHEGGIO O SULLA STRADA E HAI SOSTANZA STUPEFACENTE
- SEI FUORI DALLA MACCHINA CHE E' PARCHEGGIATA NELLE VICINANZE E HAI SOSTANZA STUPEFACENTE;
- SEI FERMO VICINO ALLA TUA MOTO E HAI SOSTANZA STUPEFACENTE

La patente viene restituita trascorsi i 30 giorni dal fatto

Misura particolare oltre alle sanzioni...

La Prefettura nell'ambito del procedimento Art. 75
DPR 309/90 può disporre

la **REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA** presso
la Commissione Medica Locale (CML) dell'Ausl che
prevede l'accertamento **dei requisiti psico-fisici**
alla guida mediante esami sanitari (esami delle
urine) con costo a carico della persona.

Art. 128 co. 1 *sexies* e co.2 del d.lgs n.285/1992 C.d.s.

Uso personale o Spaccio?

Lo spaccio di sostanze stupefacenti (vendere/cedere/offrire/procurare ad altri etc.) è un **REATO PENALE: Art. 73 del DPR 309/90**

Dal punto di vista normativo i criteri per definire uso personale o spaccio sono i seguenti:

- la quantità della sostanza
- le modalità di presentazione della stessa (ad es. se è confezionata e frazionata o se si ha un apparecchio di misurazione e pesatura)
- ogni altra circostanza considerata in qualche modo significativa (ad esempio le modalità della custodia della sostanza, il rinvenimento di sostanze di natura differente...)
- essere in possesso di grosse somme di denaro, ecc...

Art. 187 del Codice della Strada

(Ufficio Patenti della Prefettura)

Art. 187

Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope **commette un REATO PENALE ed è punito con:**

- sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni con l'obbligo della visita medica di revisione (presso la CML patenti)
- ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000
- arresto da sei mesi ad un anno

NOVITA' introdotta

(Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Prime disposizioni operative)

nel caso di inidoneità certificata dalla CML patenti, è sempre disposta la REVOCA DELLA PATENTE per 3 anni.

L'art. 187 prevede tre tipi di accertamenti:

- **Accertamenti non invasivi con strumenti portatili (comma 2)**
- **Test salivari (comma 2-bis)**
- **Test in Ospedale (comma 3)**

potranno essere effettuati «a caso», anche in assenza di indizi che facciano presumere agli agenti di Polizia l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Gli agenti di Polizia accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie per effettuare gli esami necessari a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
NEI CASI IN CUI:

- i test portatili danno esito positivo
- si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (ad esempio un comportamento scorretto alla guida, il possesso di sostanze ritrovate nel veicolo o sul conducente)
- qualora non sia possibile effettuare il test salivare (non disponibilità dei test) o qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo

...ANCORA sull' Art. 187

il Giudice del Tribunale applica ulteriori sanzioni, come ad esempio:

- il pagamento di una multa in denaro;
- lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (pena alternativa al carcere);
- l'aumento della durata della sanzione di sospensione della patente di guida;

IL RIFIUTO

DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI SULLO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DOVUTA AD USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI:

- E' REATO PENALE
- COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DA 6 MESI A 2 ANNI CON REVISIONE MEDICA.